



COMUNE DI COPPARO

Provincia di Ferrara

COPIA

DETERMINAZIONE N. 64 - REG. GEN. 312 DEL 30-06-2022

Ufficio: OPERE PUBBLICHE E DEMANIO

OGGETTO: Adozione della relazione di verifica della congruità delle spese di servizio per la realizzazione di servizi di supporto tecnico-operativo proposti da Patrimonio Copparo S.r.l. per l'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana per i quali il Comune di Copparo ha acquisito contributi specifici (l. n. 160/2019) finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) predisposta ai sensi dell'Art. 192 comma 2 del D.L. 50/2016.

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO

Visto il Decreto del Sindaco n. 8 del 25/02/2020, con il quale è stato conferito all'Arch. Giulia Tammiso l'incarico di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Copparo, ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con attribuzione di tutte le funzioni e i compiti gestionali stabiliti dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. oltre alle competenze indicate da Statuto e demandate dalle leggi vigenti, tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

Visto l'art. 1, comma 42, della suddetta legge n. 160/2019 che dispone testualmente: "Per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034";

Visto il successivo comma 42-bis, introdotto dall'articolo 20 del Decreto-legge del 6 novembre 2021 n. 152, ai sensi del quale è stato disposto il trasferimento delle risorse di cui al comma 42, relative agli anni dal 2021 al 2026, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); prevedendo, altresì, un'integrazione delle stesse "con 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024";

Visto il comma 42-ter, introdotto dal citato articolo 20, ai sensi del quale "Agli oneri di cui al comma 42-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui ai commi da 1038 a 1050 del medesimo articolo 1";

Visto il successivo comma 42-quater, introdotto dal citato articolo 20 ai sensi del quale "I comuni beneficiari delle risorse di cui al comma 42-bis, rispettano ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/241, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché l'obbligo di alimentazione del sistema di monitoraggio";

Rilevato che, in ossequio al disposto di cui all'art. 1 comma 43 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e in attuazione, altresì, dell'art. 1 comma 42 della medesima legge, è stato adottato il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM), di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il Ministro dell'Interno e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 21 gennaio 2021, che, all'art. 1, definisce, in prima applicazione e in via sperimentale per il triennio 2021-2023, i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi di cui all'art. 1, comma 42 e seguenti, della citata legge n. 160 del 2019;

Rilevato, altresì, che in applicazione dell'art. 1 comma 42-bis della legge 27 dicembre 2019, n. 160, introdotto dall'articolo 20 del Decreto-Legge n. 152/2021, le disposizioni del citato DPCM del 21 gennaio 2021 si applicano a tutte le risorse disponibili per le annualità 2021-2026;

Considerato che, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del DPCM, è stato adottato, in data 30 dicembre 2021, il Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, di assegnazione delle risorse da destinare a investimenti in progetti di rigenerazione urbana per le annualità 2021 – 2026 e sono stati determinati, con l'Allegato 2 i progetti ammissibili, con l'Allegato 3, i progetti beneficiari del contributo previsto dal citato art. 1, commi 42 e ss., della L. 27 dicembre 2019, n. 160, da destinare ad investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale;

Visto l'art. 28, comma 1, del Decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, con il quale viene autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile e con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2021, al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, confluite nella Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

Premesso che:

- Il Comune di Copparo così come da Decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, di concerto con il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, del 4 aprile 2022, recante Contributi agli enti locali per progetti di rigenerazione urbana, a seguito di candidatura è risultato aggiudicatario di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana,

volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, previsti dall'art.1, comma 42, della legge n.160/2019;

- I progetti candidati dal Comune di Copparo all'ottenimento dei contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, per cui è stato concesso il finanziamento sono i seguenti:

CODICE CUP	IMPORTO PROGETTO	IMPORTO CONTRIBUTO	QUOTA COFINANZIAMENTO
J67H21003630005	616.000,00 €	600.000,00 €	€ 16.000,00
J67H21003640005	514.000,00 €	500.000,00 €	€ 14.000,00
J67H21003610005	3.490.000,00 €	3.450.000,00 €	€ 40.000,00
J67H21003620005	466.000,00 €	450.000,00 €	€ 16.000,00

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Dato atto che:

- tali finanziamenti rientrano nella Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale";

- che il Comune di Copparo ha sottoscritto con il Ministero dell'Interno, in data 27 aprile 2022, ricevendo comunicazione dell'avvenuta ricezione mediante sistema telematico in data 28 aprile 2022, gli atti d'obbligo connessi ai finanziamenti concessi per i singoli interventi, nei quali sono formalizzati i milestones e i target specifici per tali progetti;

- che in base al decreto direttoriale di assegnazione e ai suindicati atti d'adesione e d'obbligo, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target), il Comune di Copparo, quale soggetto attuatore – rigenerazione urbana – è tenuto a:

1. stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro il 30 luglio 2023;
2. pagare almeno il 30% dei SAL entro il 30 settembre 2024;
3. terminare i lavori entro il 31 marzo 2026;

- che le tempistiche relative ai milestones e ai target specificati determinano per il Comune di Copparo la necessità di assicurare ai processi realizzativi di tali interventi la priorità rispetto agli altri investimenti inseriti nel Programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024, nonché di raccordarli in modo ottimale alle altre azioni in atto sul patrimonio pubblico, al fine di ottimizzare la gestione delle risorse umane, strumentali, organizzative ed economiche;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 14.12.2006, immediatamente eseguibile, con la quale dispone, fra l'altro:

- di approvare la costituzione, ai sensi dell'art. 113 comma 13 del T.U.E.L., di una società patrimoniale interamente di proprietà del Comune di Copparo, denominata "Patrimonio Copparo srl", con affidamento "in house" ai sensi dell'art. 113 comma 5 lettera c) del T.U.E.L. dei servizi strade, idrico, cimiteri impianti sportivi come descritti nel Piano Economico Finanziario allegato alla deliberazione stessa;

- di approvare lo schema di statuto della società "Patrimonio Copparo srl", nonché il Piano Economico Finanziario di simulazione dell'andamento di detta società, nei testi allegati alla

deliberazione medesima;

- di dare mandato ai competenti organi di predisporre gli atti per trasferire alla costituenda società tutti i beni, le reti, gli impianti e le altre dotazioni comunali con i relativi mutui ed ogni costo accessorio connesso;
- di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere l'atto per la costituzione della società patrimoniale, così come approvato e con le eventuali modifiche che il notaio dovesse ritenere necessarie per la perfetta formazione dello stesso e a procedere con il successivo perfezionamento dei conferimenti;
- di stabilire che l'attività di gestione del patrimonio conferito alla Società patrimoniale sarà regolato da apposito contratto di servizio;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n°6 del 29/03/2008 con cui veniva approvato il Piano Industriale 2008 di Patrimonio Copparo S.r.l. e l' affidamento ad essa di ulteriori servizi pubblici, ovvero Illuminazione pubblica, gestione del Calore, Servizio Verde pubblico, manutenzione del patrimonio;

Tenuto conto che il Comune di Copparo, sin dalla costituzione della società Patrimonio Copparo s.r.l., ha costantemente sviluppato il controllo sulla società mediante un' articolata serie di attività, effettuate sia in rapporto a quanto previsto da disposizioni di legge regolanti le attività dell' ente sia in relazione a specifiche misure stabilite dallo statuto sociale e poi rafforzate mediante disposizioni di regolamenti specifici (cosiddetto "Controllo Analogico") e Patrimonio Copparo S.r.l. risulta iscritta dal 8/05/2019 nell' Elenco delle società "in house" tenuto da ANAC in adempimento all' art. 192 del d.lgs. n. 50/2016;

Premesso che con la Deliberazione di C.C. n. 105 del 30/12/2019 venivano approvati lo schema di " contratto di servizio tra il Comune di Copparo e "PATRIMONIO COPPARO S.r.l." per l'affidamento alla società della gestione dei servizi pubblici locali quali: manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali, sviluppo e gestione del servizio di pubblica illuminazione, manutenzione e gestione impianti di riscaldamento " e la relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l'affidamento "in house" ex art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012 e s.m.i.;"

Richiamata la Deliberazione del C.C. n. 105 del 30/12/2019 avente ad oggetto: "Approvazione relazione ex art. 34, comma 20, del D.L. 179/2012 e s.m.i. e schema contratto di servizio tra il Comune di Copparo e "Patrimonio Copparo s.r.l." per l'affidamento alla Società della gestione dei servizi pubblici locali quali: manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali, sviluppo e gestione del servizio di pubblica illuminazione, manutenzione e gestione impianti di riscaldamento" - giusto contratto rep. n. 554/AD del 10/02/2020;

Dato atto che nel sopra richiamato Contratto di servizio è previsto all' articolo art. 3 comma 2 che "Il Comune si riserva la facoltà di affidare alla società l' esecuzione di investimenti sul Patrimonio gestito trasferendo ad essa le risorse per l' esecuzione degli stessi; qualora non sia possibile trasferire alla società le risorse per la realizzazione degli interventi possono essere affidati a questa i servizi tecnici legati all' esecuzione individuandone il valore economico in specifici atti;

Tenuto conto che:

- L' articolo 9 del d.l. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021 (quadro normativo che definisce la "governance" del PNRR) stabilisce che "Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente.;"

- Il successivo comma 2 dello stesso art. 9 stabilisce che “Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati.”;
- L'articolo 10 del d.l. n. 77/2021 completa tale quadro, specificando al comma 1 che “Per sostenere la definizione e l'avvio delle procedure di affidamento ed accelerare l'attuazione degli investimenti pubblici, in particolare di quelli previsti dal PNRR e dai cicli di programmazione nazionale e comunitaria 2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- Il comma 2 prevede che l'attività di supporto di cui al comma 1 copre anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi e comprende azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati;
- Il comma 3 dello stesso art. 10 prevede inoltre che “Ai fini dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, la valutazione della congruità economica dell'offerta ha riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e la motivazione del provvedimento di affidamento dà conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante comparazione degli standard di riferimento di Consip S.p.A e delle centrali di committenza regionali”;
- In ordine al coinvolgimento nella realizzazione degli interventi di società a prevalente partecipazione pubblica, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato, nella Circolare n. 6 del 24 gennaio 2022 ha precisato le condizioni che consentono agli enti assegnatari delle risorse PNRR di affidare o acquisire servizi di supporto tecnico-operativo a società “in house” statali;
- Con successiva direttiva del 17 gennaio 2022 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 562 del 3 marzo 2022), il MEF ha precisato i contenuti dei contratti di servizio tra le amministrazioni che si intendono avvalere delle società in house statali e tali organismi;

Premesso che:

- Al fine di verificare l'opportunità di applicazione degli articoli 9 e 10 del d.l. n. 77/2021 in rapporto al finanziamento ad esso assegnato, il Comune di Copparo ha formulato un quesito al Ministero dell'Interno, Dipartimento Affari Interni e Territoriali – Direzione Rigenerazione Urbana, trasmesso in data 13/04/2022 con prot. n. 8042, sulla possibilità di affidare alla società in house partecipata dall'Amministrazione (Patrimonio Copparo s.r.l.) sia la fase di gara sia la realizzazione dell'opera degli interventi finanziati nell'ambito della linea progettuale del PNRR – Rigenerazione urbana;
- Il Dipartimento, a seguito di interlocuzione intercorsa con la SCPNRR, con mail del 19/04/2022, conferma la possibilità di procedere ad affidare alla società in house sia la fase di gara che la realizzazione dell'opera, esplicitando alcune condizioni essenziali:
 - a) il CUP deve restare in capo al comune soggetto attuatore (il Comune);
 - b) nell'affidamento deve comunque rispettarsi puntualmente quanto disposto dall'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016, compresa la valutazione di congruità;
 - c) anche se sussistono accordi quadro in essere, è necessario comunque definire un atto aggiuntivo o specifico da ricondurre univocamente al progetto ed in tale atto di affidamento “in house” occorre esplicitare in modo chiaro gli elementi inerenti l'attuazione della misura, ossia non solo quelli ordinari, ma anche quelli specifici del PNRR (codificazione contabile adeguata, rispetto del principio DNSH, rispetto del criterio M&T, comunicazione/informazione, con attuazione obblighi esplicitivi

specifici dell'utilizzo delle risorse – dicitura “finanziato con l'UE NextgenerationEU” ed emblema UE), autorizzazione controlli ex art. 22.2 lett. e), tagging clima, ecc.).

- Il Dipartimento precisa inoltre che in sede di monitoraggio e rendicontazione sarà fondamentale, oltre ad acquisire l'atto aggiuntivo o specifico, tracciare anche il percorso sottostante, non solo quindi il SAL dell'ente in house ma anche delle imprese con CUP e i CIG (ovviamente per gli affidamenti fatti dalla società in house).
- Con riferimento alle spese per il personale, il parere del Dipartimento evidenzia che la società in house fornisce un servizio, pertanto nel quadro economico del progetto non dovrebbero figurare spese di personale riferibili alla stessa società in house, ma solo al Comune. Il Dipartimento chiarisce tuttavia che nell'ambito del servizio affidato la società in house può procedere alla selezione di esperti o assunzioni di nuovo personale interno necessario a finalizzare la misura (non di assistenza tecnica), rendicontandolo poi sempre come servizio nell'ambito dei suoi SAL.

Dato atto che le indicazioni del Ministero dell'Interno evidenziano quindi la possibilità, per il Comune di Copparo, di ricondurre la gestione degli interventi di rigenerazione urbana finanziati con risorse PNRR alla propria società “in house” Patrimonio Copparo s.r.l., dovendo peraltro rispettare tre condizioni di presupposto fondamentali:

- a) l'affidamento dei servizi di supporto tecnico-operativo deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del d.l. n. 77/2021, configurandosi pertanto come affidamento diretto in house di servizi strumentali per il Comune, da sviluppare nel rispetto degli artt. 5 e 192, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, nonché (correlativamente) dell'art. 16 del d.lgs. n. 175/2016, al fine di assicurare la relazione “interorganica” che giustifica la realizzazione complessiva degli interventi da parte della società affidataria, pur permanendo il ruolo di soggetto attuatore in capo al Comune;
- b) l'affidamento dei servizi deve essere necessariamente formalizzato, potendo in tal senso il Comune optare per un atto aggiuntivo-integrativo del contratto di servizio attualmente in essere con Patrimonio Copparo s.r.l. o, in alternativa, per uno specifico contratto di servizio, regolativo del rapporto inerente l'attuazione degli interventi;
- c) la società affidataria in house (Patrimonio Copparo s.r.l.) dei servizi di supporto tecnico-operativo è tenuta a realizzare l'intervento nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa in ordine agli interventi finanziati con risorse PNRR, in particolare quelle previste dal d.l. n. 77/2021 e dalla normativa correlata, nonché quelle specificamente riferite al progetto ammesso a finanziamento, stabilite dagli articoli 5 (spese ammissibili), 6 (termini e condizionalità) e 8 (monitoraggio) del citato Decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, di concerto con il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, del 4 aprile 2022, dovendo, rispetto a quest'ultimo aspetto, collaborare con il Comune soggetto attuatore.

Viste le prescrizioni previste all'art. 192, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. ;

Tenuto conto che:

- la società Patrimonio Copparo s.r.l. ha formulato, rispetto a tale quadro, una proposta per l'affidamento ad essa, da parte del Comune di Copparo, di servizi di supporto tecnico operativo relativi alla definizione progettuale e all'attuazione, anche in fase esecutiva, degli

- interventi di rigenerazione urbana per i quali il Comune ha ottenuto i finanziamenti di risorse PNRR connessi all'art. 1, comma 42 della legge n. 160/2019;
- rispetto a tale proposta, pervenuta al Comune in data 28.06.2022 protocollata al n° 14087, a firma dell'Amministratore Unico Dott. Dario Bigoni, in base a quanto richiesto dall'art. 10, del d.l. n. 77/2021 conv. in l. n. 108/2021, il Comune è tenuto ad effettuare la verifica di congruità dei valori esplicitati nella stessa rispetto ai prezzi di mercato e la contestuale verifica dei benefici per la collettività derivanti dall'affidamento diretto alla società Patrimonio Copparo s.r.l. dei servizi di supporto tecnico-operativo relativi all'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana finanziati con risorse PNRR;
 - che tale verifica deve accertare:
 - a) la convenienza dell'affidamento dei servizi di supporto tecnico-operativo relativi all'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana finanziati con risorse PNRR;
 - b) i benefici per la collettività derivanti dall'affidamento di tali servizi alla società Patrimonio Copparo s.r.l.;

Dato atto che:

- Il Comune di Copparo ha preso in esame il rapporto prefigurato da Patrimonio Copparo s.r.l. nei termini descrittivi dei servizi, delle loro modalità di effettuazione e della relativa quantificazione economica, sottoponendo tali elementi alla verifica di congruità di tali valori rispetto ai prezzi di mercato e alla contestuale verifica dei benefici per la collettività derivanti dall'affidamento diretto alla società;
- La verifica di congruità, volta a far rilevare la maggiore convenienza dell'affidamento in house alla società Patrimonio Copparo s.r.l. rispetto ai valori medi di mercato, si è sostanziata in un'analisi accurata, nella quale le valutazioni di maggior vantaggio sono supportate dall'esplicitazione di dati specifici, raccolti in procedure di confronto/benchmark (come recentemente evidenziato dal Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza n. 3562 del 6 maggio 2022);
- A tale verifica è stata associata l'analisi dei benefici per la collettività dell'affidamento in house, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
- Rispetto alla verifica, l'art. 10 del d.l. n. 77/2021 stabilisce al comma 3 che la valutazione della congruità economica dell'offerta ha riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e la motivazione del provvedimento di affidamento dà conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante comparazione degli standard di riferimento di Consip S.p.A e delle centrali di committenza regionali;

Vista la Relazione di Verifica della congruità delle spese del servizio per la realizzazione di servizi di supporto tecnico-operativo proposti da Patrimonio Copparo S.r.l. per l'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana per i quali il Comune di Copparo ha acquisito contributi specifici (l. n. 160/2019) finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) predisposta ai sensi dell'Art. 192 comma 2 del D.L. 50/2016 da parte del Responsabile del Settore Tecnico Arch. Giulia Tammiso e da quest'ultima sottoscritta, facente parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato "A"), nella quale si conclude che la proposta di Patrimonio Copparo S.r.L. di cui al prot. n. 14087 del 28/06/2022 a firma dell'Amministratore Unico Dott. Dario Bigoni, risulta ampiamente verificata rispetto alla congruità economica dell'affidamento in-house alla Società stessa, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche e che pertanto risulta motivato il mancato ricorso al mercato;

Ritenuto necessario procedere con l'adozione della Relazione di Verifica della congruità delle spese del servizio per la realizzazione di servizi di supporto tecnico-operativo proposti da Patrimonio Copparo S.r.l. per l'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana per i quali il

Comune di Copparo ha acquisito contributi specifici (l. n. 160/2019) finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) predisposta ai sensi dell'Art. 192 comma 2 del D.L. 50/2016 da parte del Responsabile del Settore Tecnico Arch. Giulia Tammiso e da quest'ultima sottoscritta, facente parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato "A");

Dato atto che la Relazione di Verifica della congruità, adottata con il presente provvedimento, verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Copparo, in apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente;

Dato atto che, a seguito della pubblicazione del presente provvedimento, la stessa relazione allegata, dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale con successivo atto;

Dato atto, pertanto, che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per il Comune di Copparo, e che si provvederà con successivi atti al perfezionamento dell'affidamento, una volta espletate le necessarie procedure amministrative e contabili;

Viste:

- la Deliberazione di C.C. n. 83 del 30/12/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024;
- la Deliberazione di G.C. n. 6 del 17/01/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2022;
- la Deliberazione di G.C. n. 101 del 08/09/2021 di Adozione del Documento Unico di Programmazione per l'anno 2022/2024;
- la Deliberazione di C.C. n. 82 del 30/12/2021 di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per l'anno 2022/2024;
- la Deliberazione di C.C. n. 17 del 28/04/2022 di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione anno 2022/2024;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28/04/2022 di "Approvazione del rendiconto esercizio finanziario 2021";

Dato atto che gli interventi come sopra elencati e oggetto del finanziamento PNRR di cui al Decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, di concerto con il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, del 4 aprile 2022, rientrano nella programmazione dei lavori pubblici, nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 adottato con DGC n. 62 del 01/06/2022 e approvato con DCC n. 37 del 23/06/2021 e successivamente riportati nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024 adottato con DGC n. 145 del 22/12/2021 e approvato con DCC n. 83 del 30/12/2021;

Visto il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022-2024 approvato con Deliberazione della G.C. n. 63 del 28/04/2022;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Viste le disposizioni dello Statuto del Comune e dei regolamenti dell'Amministrazione Comunale;

Viste le vigenti normativa in materia di opere pubbliche;

DETERMINA

1. **di adottare**, per le motivazioni espresse in premessa, la relazione di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale del presente atto, denominata "Relazione di Verifica congruità spese del servizio per la realizzazione di servizi di supporto tecnico-operativo proposti da Patrimonio Copparo S.r.l. per l'attuazione degli interventi di rigenerazione urbana per i quali il Comune di Copparo ha acquisito contributi specifici (l. n. 160/2019)

finanziati con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) predisposta ai sensi dell'Art. 192 comma 2 del D.L. 50/2016", sottoscritta dal Responsabile del Settore Tecnico Arch. Giulia Tammiso;

2. **di dare atto** che la Relazione di Verifica della congruità, adottata con il presente provvedimento, verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Copparo, in apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente;
3. **di dare atto** che, a seguito della pubblicazione del presente provvedimento, la stessa relazione allegata, dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale con successivo atto;
4. **di dare atto** che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico del Comune di Copparo e che si provvederà con successivi atti al perfezionamento dell'affidamento, una volta espletate le necessarie procedure amministrative e contabili;
5. **di dare atto** che il Responsabile del Procedimento del presente atto, è l'Arch. Giulia Tammiso, Responsabile Settore Tecnico del Comune di Copparo;
6. **di dare atto** che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo del Comune a termine dell'art. 67 dello Statuto Comunale

Responsabile del procedimento: Tammiso Giulia

Lì, 30-06-2022

IL RESPONSABILE P.O
F.to Tammiso Giulia
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia della presente determinazione è affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Li, 30-06-2022

L' INCARICATO
F.to Tammiso Giulia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa